



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

Ordinanza N°32/2019

Il sottoscritto Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

- VISTA:** la documentata istanza assunta a protocollo n°4192 in data 12/02/2019 della GUARDIE AI FUOCHI DEL PORTO DI VENEZIA S.c.p.a., con la quale è stata richiesta la revisione delle tariffe per il servizio integrativo antincendio in porto e a bordo delle navi, con un ipotizzato incremento del 20%;
- VISTA:** la propria Ordinanza n°132/2007 in data 28/12/2007 relativa alle tariffe vigenti per il predetto servizio portuale nel biennio 2008/2009;
- VISTA:** altresì la propria Ordinanza n°61/2001 in data 05/07/2001 e ss.mm./ii., con la quale è stato approvato il “Regolamento per il servizio integrativo antincendio” nell’ambito portuale del Circondario marittimo di Venezia;
- CONSIDERATO:** che l’articolo 1, u.c. dell’Ordinanza n°132/2007 sopra richiamata prevede la convocazione di una conferenza di servizi volta a valutare la revisione delle tariffe vigenti al termine del biennio di riferimento;
- VISTI:** gli esiti della prima seduta della conferenza dei servizi all’uopo convocata dalla Capitaneria di porto di Venezia con nota n°4411 in data 13/03/2019, alla quale sono stati invitati a partecipare CONFITARMA, ASSARMATORI, FEDARLINEA, FEDERAGENTI, ASSOPORTI e Autorità di sistema portuale del mare adriatico settentrionale;
- VISTA:** la nota datata 13/03/2019 con la quale CONFITARMA ha formulato motivate osservazioni alla proposta di adeguamento tariffario della GUARDIE AI FUOCHI DEL PORTO DI VENEZIA S.c.p.a., richiedendo al contempo un’integrazione documentale;
- VISTA:** la nota assunta a protocollo n°8251 in data 18/03/2019 della GUARDIE AI FUOCHI DEL PORTO DI VENEZIA S.c.p.a., con la quale sono stati integrati atti/documenti a riscontro sia della richiesta avanzata da CONFITARMA che di quanto emerso in sede di riunione;

VISTI: altresì gli esiti della seconda e definitiva seduta della conferenza dei servizi all'uopo convocata dalla Capitaneria di porto di Venezia con nota n°10052 in data 01/04/2019, alla quale sono stati invitati a partecipare CONFITARMA, ASSARMATORI, FEDARLINEA, FEDERAGENTI, ASSOPORTI e Autorità di sistema portuale del mare adriatico settentrionale;

CONSIDERATO: nello specifico che durante gli incontri sopra menzionati l'attività di confronto tra i convenuti/gli intervenuti al procedimento ha condotto all'unanime espressione di avviso favorevole all'accoglimento parziale della richiesta di adeguamento tariffario avanzata dalla GUARDIE AI FUOCHI DEL PORTO DI VENEZIA S.c.p.a., stabilendo uno scaglionamento del medesimo come di seguito specificato:

- aumento immediato pari al 9,6% (nove/sei per cento) della tariffa ad oggi vigente;
- ulteriore aumento pari al 2,0% (due/0 per cento) della tariffa ad oggi vigente, a partire dal 01/01/2020;
- ulteriore aumento pari al 2,0% (due/0 per cento) della tariffa ad oggi vigente, a partire dal 01/01/2021;

CONSIDERATO: inoltre che i convenuti/gli intervenuti, al fine tanto di compensare l'impatto sull'utenza marittima dell'aumento in discorso quanto di tendere ad una generale semplificazione dell'assetto tariffario in vigore, hanno concordato – con il favorevole avviso anche del soggetto esercente il servizio – sull'opportunità di eliminare la maggiorazione del 20% (venti per cento) della tariffa base attualmente prevista in occasione di lavori con uso di fonti termiche/fiamme libere;

RITENUTO: opportuno pertanto, in considerazione di tutto quanto sopra premesso, procedere all'aggiornamento delle tariffe orarie per il servizio integrativo antincendio nel Circondario marittimo di Venezia;

VISTA: la Legge n°84/1994 e ss.mm./ii.;

VISTI: gli articoli 17, 68, e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo regolamento di esecuzione – parte marittima;

VISTI: gli atti d'ufficio;

ORDINA

Articolo 1

La tariffa oraria base per il servizio integrativo antincendio negli ambiti portuali e a bordo delle navi ormeggiate nel porto e nella rada di Venezia, riferita di norma al servizio effettuato dalle ore 06:00 alle ore 20:00 dei giorni non festivi, è fissata come di seguito specificato:

Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento fino al 31/12/2019	Dal 01/01/2020 al 31/12/2020	Dal 01/01/2021
€23,02 (ventitré/02) <i>per addetto</i>	€23,44 (ventitré/44) <i>per addetto</i>	€23,86 (ventitré/86) <i>per addetto</i>

La tariffa base di cui al primo comma è altresì soggetta alle seguenti maggiorazioni, correlate a particolari condizioni di svolgimento del servizio, eventualmente cumulabili ma comunque da applicarsi distintamente sulla base tariffaria:

- a) **50%** (cinquanta per cento) in caso di servizio prestato nella fascia oraria compresa tra le ore 20:00 e le ore 06:00 dei giorni non festivi e tra le ore 06:00 e le ore 20:00 dei giorni festivi;
- b) **75%** (settantacinque per cento) in caso di servizio prestato nella fascia oraria compresa tra le ore 00:01 e le ore 06:00 e tra le ore 20:00 e le ore 24:00 dei giorni festivi;
- c) **30%** (trenta per cento) in caso di servizio prestato a navi impegnate in di allibo in mare;
- d) doppia retribuzione del servizio (la prima meramente commisurata alla tariffa base oraria di cui all'articolo 1 e la seconda anche comprensiva delle eventuali maggiorazioni di cui alle lettere "a", "b" e "c" del presente comma) per le prestazioni rese in coincidenza delle festività di seguito elencate, previste dalla legislazione vigente:
 - il primo giorno dell'anno;
 - il giorno 06 gennaio (Epifania);
 - il Lunedì dell'Angelo;
 - il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
 - il 1° maggio, festa del Lavoro;
 - il 02 giugno, festa della Repubblica;
 - il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria;
 - il 1° novembre, Ognissanti;
 - il 08 dicembre, Immacolata Concezione;
 - il 25 dicembre, Natività del Signore;
 - il 26 dicembre, Santo Stefano;
 - ricorrenza del Santo Patrono di Venezia.

Per i servizi di durata superiore alle 4 (quattro) ore prestati nelle località di seguito elencate, particolarmente disagiati da raggiungere e/o non adeguatamente servite da mezzi di trasporto pubblico, per ogni 8 (otto) ore di servizio è dovuto – in aggiunta alla tariffazione di cui sopra – un compenso forfettario per spese di mobilità/trasporto pari a **€10,00** (dieci/00):

- Pellestrina;
- Alberoni (boe e briccole);
- rade esterne;
- S. Leonardo;
- ormeggi del canale industriale Sud.

I servizi di durata inferiore a 3 (tre) ore saranno retribuiti con un minimo tariffario garantito pari a 3 (tre) ore lavorative.

Le retribuzioni di cui al presente articolo sono da intendersi comprensive di qualsiasi onere previdenziale, assistenziale, assicurativo e amministrativo previsto dalle specifiche norme di settore.

Articolo 2

Al termine del triennio 2019 – 2020 – 2021, cui la presente si riferisce, il soggetto/i soggetti esercenti il servizio dovranno richiedere la convocazione di un'apposita conferenza di servizi finalizzata a valutare gli effetti delle innovazioni tariffarie introdotte e a revisionare le medesime, allegando la documentazione del caso riferita al predetto arco temporale (tra cui la situazione economico – patrimoniale del servizio antincendio, un documento recante i criteri per l'imputazione dei costi ad ogni singola attività economica svolta nell'ambito dello scalo veneziano, il riepilogo delle ore di servizio prestato e i bilanci di esercizio).

Articolo 3

I servizi di vigilanza antincendio richiesti in occasione di lavori che prevedano l'uso di fiamme libere/fonti termiche, allibi in mare, trasferimento di autocisterne e/o di altri autoveicoli trasportanti merci pericolose a bordo di motonavi traghetto dell'A.C.T.V. devono essere richiesti:

- con preavviso di almeno 8 (otto) ore, per attività da compiersi in giorni non festivi;
- entro le ore 12.00 del giorno precedente, per attività da compiersi in giorni festivi.

Ogni servizio può essere disdetto senza alcun onere, con preavviso di almeno 4 (quattro) ore rispetto al previsto inizio delle operazioni.

In caso di mancata o tardiva disdetta del servizio, verrà addebitato – a titolo di penale – un importo forfettario pari a:

- 4 (quattro) ore di servizio per ciascun addetto previsto, nel caso in cui questi si siano effettivamente presentati sul luogo di effettuazione delle attività lavoro senza essere impiegati;
- 3 (tre) ore negli altri casi.

Articolo 4

La presente Ordinanza entrerà in vigore alle ore 00.01 del 01/05/2019, con contestuale abrogazione della proprio provvedimento n°132/2007 citata in premessa.

IL COMANDANTE
CA (CP) Piero PELLIZZARI
*Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo
n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative*